

**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso  
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori TUCCI Alberto (C.F.: TCCLRT60E03E435P) e MANCO Elvira (c.f. MNCLVR64B52F839V ) assistiti dall'avv. GIUSEPPE NATARELLA proposto in data 12 agosto 2024;

Il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto dai soli stessi ricorrenti TUCCI Alberto e MANCO Elvira, in quanto i tre figli della coppia, sposata in regime di comunione dei beni, sono oggi economicamente indipendenti e hanno lasciato il nucleo familiare come da certificato di stato di famiglia allegato.

Più precisamente i figli sono:

- Tucci Valentina, nata a Lanciano il 30/09/85 che è attualmente residente in Altino, convivente con il nucleo familiare fino al 5.9.2011;
- Tucci Francesco Paolo, nato a Lanciano il 6/11/1988 che è residente in Lanciano, convivente con il nucleo familiare fino al 20.6.2014;
- Tucci Rita, nata a Lanciano il 20/08/1992 che è residente in Altino, convivente con il nucleo familiare fino al 5.8.2015.

Si puntualizza, tuttavia, che i figli erano conviventi con la coppia all'origine del sovraindebitamento, pertanto, il nucleo era composto, all'epoca, da cinque persone.

I ricorrenti propongono un "piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 66 e seguenti del C.C.I.I.

**POSIZIONE REDDITUALE**

La sig.ra Manco Elvira dal 16/12/2021 svolge attività di lavoro dipendente presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti <c.f. 02307130696> con la qualifica di operatore socio sanitario ed è inquadrata a tempo pieno con un reddito mensile di circa € 1.700,00.

Il sig. Tucci Alberto svolge attività di lavoro dipendente ed è assunto presso la ASL di Lanciano-Vasto -Chieti <c.f. 02307130696> a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operatore socio sanitario con una retribuzione mensile pari ad euro 1.600,00 circa (considerata la tredicesima mensilità)

Sul mensile di entrambi gravano pignoramenti di quinto per esposizione della quale si descrive di seguito

I ricorrenti non posseggono beni mobili registrati ed utilizzano, per recarsi a lavoro e per le esigenze del nucleo familiare un'auto, FIAT TIPO Station Wagon trg. FP392MY di proprietà del figlio Tucci Francesco, con la precisazione che questa, pur risultando intestata al figlio, è stata acquistata con denaro della sig.ra Manco Elvira con le somme derivanti dal sopra menzionato un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con la soc. Avvera Spa nel mese di luglio 2023.

#### PATRIMONIO IMMOBILIARE

I sig.ri TUCCI Alberto e MANCO Elvira non risultano proprietari di alcun bene immobile o mobile registrato, come risulta dalle visure allegate alla relazione del professionista, pertanto la massa attiva che i ricorrenti possono mettere a disposizione è data dalle sole entrate mensili rappresentate dagli stipendi

I coniugi, alla attualità, vivono in un appartamento condotto in locazione sito in Lanciano, alla via Napoli 15, in forza di contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra Manco Elvira in data 22/05/2018 con il sig. Colacioppo Marcello della durata di tre anni (01/06/2018-01/06/2021), rinnovato, al canone annuo di euro 4.200,00 (v. allegato 11 alla relazione). Le spese per oneri condominiali ammontano ad € 180,00 annui (€ 15,00 mensili)

#### ORIGINE DELL'INDEBITAMENTO

L'indebitamento della coppia ha avuto origine nel gennaio del 2006 quando è stato contratto il primo mutuo con BANCA POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA oggi FIRE spa per l'acquisto della casa, estinto poi ad ottobre 2007 con l'accensione di un secondo mutuo a tasso fisso, sempre con lo stesso istituto (come sopra specificato) con una rata mensile fissa di € 1.190,52.

Nel 2006 i coniugi avevano acceso un ulteriore finanziamento con la BNL S.p.a. di originari € 20.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile con un piano di ammortamento di 60 rate di cui sono state corrisposte solo 31.

All'epoca i coniugi lavoravano entrambi, il sig. Tucci era dipendente della ASL Lanciano vasto-Chieti mentre la sig.ra Manco prestava la sua attività lavorativa, già dal 2003, come dipendente di varie cooperative sociali con una retribuzione media mensile di circa € 800,00. Pur trattandosi di lavori con contratti a tempo determinato e cambiando spesso la società datrice di lavoro, la sig.ra Manco ha sempre lavorato con continuità. Da novembre 2011 a dicembre 2014 la sig.ra Manco era dipendente della coop. sociale AZZURRA e i problemi economici sono iniziati perchè la società datrice di lavoro non corrispondeva più regolarmente gli stipendi.

La diminuzione delle entrate (non essendo regolare il pagamento dello stipendio della sig.ra Manco) non consentiva più di far fronte alle spese familiari ed alla rata di mutuo.

Nel 2010 il sig. Tucci fu costretto a ricorrere ad un nuovo finanziamento (Santander) con delega di pagamento sullo stipendio. Nel 2011 a causa di un grave problema di salute della figlia il sig. Tucci fece ricorso ad altro finanziamento sempre con SANTANDER e con delega di pagamento, per far fronte alle spese mediche per € 11.786,78 per un intervento urgente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena come da fatture allegate (doc 15). L'urgenza non ha consentito di effettuare la prestazione attraverso il SSN. Oltre le spese per l'intervento, la famiglia ha dovuto sostenere spese per il soggiorno a Modena. La sig.ra Manco, per stare vicino alla figlia, si è trasferita per un mese ed ha alloggiato nelle strutture messe a disposizione per i familiari dei pazienti, ma ha comunque dovuto sostenere spese per il vitto, mezzi di trasporto, ecc..

In quegli anni (dal 2011 al 2014) la sig.ra Manco maturò un credito di circa € 7.075,00 nei confronti della Coop. Azzurra. La società veniva sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa dinanzi al Tribunale di Chieti (RG n. 1/17) e solo nel 2020 le veniva comunicata la definitiva ammissione al passivo per una somma di € 8.880,00 in privilegio che percepì anni dopo per un importo inferiore, quando la situazione era degenerata.

Nel frattempo la banca, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, iniziava un'esecuzione immobiliare nei confronti dei ricorrenti conclusasi con la vendita dell'immobile.

A questo punto dal 2014, venduto l'immobile, la famiglia ha dovuto affittare un appartamento aggiungendo alle spese correnti anche il canone di locazione.

Nel 2019 il sig. Tucci contraeva un ulteriore finanziamento con Fide Spa (oggi BANCA Privata Leasing) per far fronte ai bisogni della famiglia somma di € 27.600,00 con cessione del quinto (€ 13.684,21 per estinzione precedente finanziamento) somma erogata al netto di commissioni ed interessi € 6.271,00.

### **Manca allegazione contrattuale così come del contratto Ifis investing spa ex Linea spa (accesso atti DI emesso allegato 3)**

Si aggiunge che la sig.ra Manco nel 2023 ha contratto altro finanziamento Avvera spa per l'acquisto dell'auto intestata al figlio TUCCI FRANCESCO PAOLO.

In sede di note integrative è emerso che il debito contratto dalla sig.ra Manco con la soc. Avvera, con cessione del quinto, era finalizzato all'acquisto dell'autovettura per le esigenze della famiglia come oggi composta. Come indicato nella relazione del Gestore la FIAT TIPO Station Wagon trg. FP392MY che risulta di proprietà del figlio Tucci Francesco, pur risultando intestata al quest'ultimo, è stata acquistata con le somme derivanti dal contratto di finanziamento stipulato con la soc. Avvera Spa nel mese di luglio 2023 (durata 120 mesi) con cessione del quinto con decorrenza settembre 2023 di € 255,00 mensili. La somma erogata al netto degli interessi è stata di € 21.603,91 è stata accreditata sul conto della ricorrente in data 27.7.23 (come risulta da estratto conto). La sig.ra Manco il giorno

successivo versò la somma di € 18.500,00 sul conto del figlio con bonifico bancario. Con detta somma il sig. Tucci Francesco provvedeva all'acquisto dell'auto versando il prezzo in parte a mezzo assegno bancario di € 6.000,00 n. 05387\77751\0231051230 tratto sulla BPER e per il residuo in contanti.

Per i ricorrenti la necessità di acquistare una nuova autovettura era indifferibile e così nel mese di luglio 2023 la sig.ra Manco accendeva il finanziamento con Avvera spa.

La stessa ha riferito che la somma è servita ad acquistare l'auto per € 11.000,00 giusta fattura n. 354/23 del 28.8.23 (versata parte con assegno tratto su conto del figlio e parte in contanti come annotato nella proposta di vendita). La ricorrente ha spiegato che a giugno 2023 aveva avanzato all'Agenzia delle Entrate istanza per la definizione agevolata del suo debito nei confronti dell'Ente. Quando, nel mese di luglio, ha avuto necessità di acquistare l'auto, non essendo ancora definita la posizione e temendo l'applicazione di un fermo amministrativo ha fatto acquistare l'autovettura dal figlio. La richiesta di definizione agevolata ha avuto esito positivo ed è tutt'ora in corso di esecuzione e le rate vengono puntualmente corrisposte. Secondo le precisazioni di credito fornite dagli Enti di riscossione, non vi sarebbero ulteriori posizioni creditorie rispetto a quelle dichiarate si può ritenere che l'ente non abbia subito alcun pregiudizio.

Va precisato che anche l'auto precedentemente in uso ai coniugi Tucci-Manco, una lancia trg. CV519ZR era intestata al sig. Tucci Francesco (i ricorrenti non hanno mai avuto un'auto di proprietà), così come una moto trg. DP47956 tutt'oggi nella disponibilità del padre. I ricorrenti dal 2016 non hanno però provveduto al pagamento dei bolli e, pertanto, al sig. Tucci Francesco sono state notificate le relative cartelle di pagamento (periodo 2016-2021) per € 1.500,00 circa.

La somma in eccesso di circa euro 7.000,00 (somma bonificata al netto delle somme per acquisto auto) è stata utilizzata per ripianare alcune posizioni debitorie pregresse dei genitori.

In seno alla memoria integrativa Tucci Francesco ha dichiarato di procedere al passaggio della proprietà dell'auto in capo alla madre impegnandosi sin da ora a versare la somma di € 7.200,00 in rate mensili da € 150,00 per tutta la durata del piano (48 mesi).

Infatti il piano da ultimo proposto prevede il versamento mensile complessivo di euro 1.350,00 in luogo degli originari 1.200,00 euro.

#### NATURA DELLA ESPOSIZIONE DEBITORIA

##### **SITUAZIONE DEBITORIA TUCCI ALBERTO aggiornata al 24.10.24**

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
FIRE SPA	15/11/2007		€ 97.159,12	Chirografo 50%

IFIS Investing spa ex BNL	30/08/2006	€ 20.000,00	€ 9.940,00	Chirografo 50%
REVALEA Spa (ex MBCredit Solution prima Banca Ifis – BNL)		€ 3.000,00	€ 3.195,24	Carta revolving
SANTANDER	1/1/10	€ 29.400,00	€ 98,00	Chirografo con delega di pagamento
SANTANDER	1/1/2011	€ 18.000,00	€ 7.650,00	Chirografo con delega di pagamento
BANCA PRIVATA Leasing SPA ex Fide	21/7/19-30/6/29	€ 27.600,00	€ 11.407,12	Chirografo con cessione del quinto
IFIS Investing spa ex in Linea spa (finanziamento+carta)		€ 13.673,99 (somma precettata-capitale € 8.131,39)	€ 4.832,01 (residuo a settembre 24)	Chirografo in corso pignoramento presso terzi su decreto ing.
AG. EN. RISCOSSIONE			€ 2.662,22	Definizione agevolata in corso
<b>TOTALE</b>			<b>€ 136.943,79</b>	

**SITUAZIONE DEBITORIA MANCO ELVIRA aggiornata al 24.10.24**

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
FIRE SPA			€ 97.159,12	Chirografo 50%
IFIS Investing spa ex BNL	30/08/2006	€ 20.000,00	€ 9.940,00	Chirografo 50%
AVVERA Spa	25/7/23-30/8/33	€ 30.600,00	€ 27.540,00	Chirografo
AG. EN. RISCOSSIONE			€ 1.572,00	Definizione agevolata in corso
<b>TOTALE</b>			<b>€ 136.978,39</b>	

**QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA MANCO-TUCCI aggiornato al 24.10.20 secondo indicazioni del Giudice**

DEBITORE	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
TUCCI Alberto	€3.476,58	€ 2.622,22 Ag. E.	€ 27.182,45	€ 36.749,51
		€ 3.468,26 Advis.		
MANCO Elvira	€ 3.458,55	€ 1.572,00 Ag. E.	€ 27.540,00	€ 36.020,82
		€ 3.450,27 Advis.		
TUCCI-MANCO			€ 214.198,24	€ 214.198,24
<b>TOTALI</b>	<b>€ 6.935,13</b>	<b>€ 11.202,75</b>	<b>€ 268.920,69</b>	<b>€ 286.968,57</b>

Il credito FIRE, indicato al 50% invero solidale tra le parti (comunione legale senza quote), trae origine dal finanziamento contratto originariamente da entrambi i ricorrenti con la BANCA

POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA. La posizione comune è relativa al mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, che è stata poi oggetto di pignoramento immobiliare conclusosi con vendita all'asta (decreto di trasferimento n. rep. 293/2014, valore di aggiudicazione dei beni € 79.210,00).

Venduto il bene, cancellata la ipoteca il credito non gode più del privilegio.

Il debito nei confronti di SANTANDER Consumer Bank spa (già Santander consumer Unifim spa) è sorto, sempre in capo al sig. Tucci in forza di contratto di:

- 1) delegazione di pagamento n. 45038 con decorrenza 01/01/2010-31/12/2019 capitale iniziale 29.400 (le somme erogate sono nettamente inferiori poiché a monte vengono trattenuti gli interessi a scalare) rate da € 245 residuo al 27.5.24 € 1.078,00.

Il capitale effettivo erogato è pari ad € 18.923 (poiché sono state trattenute alla fonte € 5.868,00 per interessi euro 2.719,00 costo intermediazione ed € 378,00 commissioni bancarie);

- 2) delegazione di pagamento nr. 77563 decorrenza 01/01/2011 (durata 31/01/2011-31/12/2020) capitale € 18.000,00 rate da € 150,00 residuo al 27.5.24 € 8.250,00.

I ricorrenti non hanno messo a disposizione i relativi contratti che il Gestore vorrà richiedere in sede di esame delle domande ove presentati e non prodotti

#### **SITUAZIONE DEBITORIA MANCO ELVIRA**

<b>CREDITORE</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>DEBITO</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>RANGO</b>
FIRE SPA			€ 97.159,12	Chirografo 50%
IFIS Investing spa ex BNL	30/08/2006	€ 20.000,00	€ 9.940,00	Chirografo 50%
AVVERA Spa	25/7/23-30/8/33	€ 30.600,00	€ 28.305,00	Chirografo
AG. EN. RISCOSSIONE			€ 1.572,00	Definizione agevolata in corso
<b>TOTALE</b>			<b>€ 136.978,39</b>	

La natura della esposizione è di tipo consumieristico avendo il ricorrente fatto accesso al credito al consumo per esigenze di vita.

#### **VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO**

Rispetto alla verifica in oggetto, il professionista nominato a norma dell'articolo 68 comma terzo CCI ( che il soggetto finanziatore "abbia tenuto conto del merito... in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita") ha attestato che i finanziamenti successivi al mutuo BNL e successivo BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA contratti dal sig. Tucci sono stati concessi in violazione del merito creditizio.

Nell'allegato 12 messo in visione con la relazione integrativa si riscontra l'assenza di verifica del merito creditizio nei contratti:

Banca Pop. P&B II mutuo capitale € 195.000 anno 2007

SANTANDER I Finanziamento con delega anno 2010

SANTANDER II Finanziamento con delega anno 2011

Con ogni conseguenza

#### IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Il piano proposto prevede il pagamento di euro € 68.994,00 da distribuire in proporzione alle masse passive riepilogate.

La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n.48 rate mensili di complessivi € 1.350,00 così distribuite:

- il sig. TUCCI ALBERTO verserà euro 500,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 24.000,00, nel periodo considerato, oltre € 2.622,22 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 26.622,22.

Lo stipendio mensile del sig. TUCCI, al lordo delle “trattenute” (pignoramenti, deleghe di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio) è pari ad € 1.400,00, somma alla quale va aggiunto il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità aggiuntiva di € 117,00, per un totale di € 1.517,00.

Considerate le spese per il sostentamento della famiglia al 50%, pari ad € 807,50 e la definizione agevolata (divisa per ratei mensili) fino al 30.11.27 di € 73,00, residuano € 636,50.

- la sig.ra MANCO ELVIRA verserà euro 700,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale di € 33.600,00, nel periodo considerato, oltre € 1.572,00 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 35.172,00.

Lo stipendio mensile al lordo delle “trattenute” (pignoramenti, deleghe di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio) è pari ad € 1.600,00, somma alla quale va aggiunto il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità aggiuntiva di € 133,00, per un totale di € 1.733,00.

Il sig. Tucci Francesco verserà la somma mensile di euro 150,00 per 48 mensilità (cioè la durata del piano) fino alla concorrenza di € 7.200,00

#### LA PROPOSTA

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
TUCCI	Prededuzione	OCC	€ 2.975,28	€ 2.975,28	100
TUCCI	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 501,30	€ 501,30	100
TUCCI	privilegio ex art. 2751 bis	Avv. Natarella	€ 3.468,26	€ 3.468,26	100
TUCCI	Privilegio (definizione agevolata)	Agenzia ENTRATE	€ 2.622,22	€ 2.622,22	100
	Chirografo	Debiti personali (Santander- Banca privata- Revalea-Ifis) e posizioni comuni (IFIS e FIRE)	€ 134.281,57	€ 17.054,94	12,45
TOTALE			€ 143.848,63	€ 26.622,00	

DEBITORE	QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	%
MANCO	Prededuzione	OCC	€ 2.959,85	€ 2.959,85	100
MANCO	Prededuzione	FONDO SPESE	€ 498,70	€ 498,70	100
MANCO	privilegio ex art. 2751 bis	Avv. Natarella	€ 3.450,27	€ 3.450,27	100
MANCO	Privilegio (definizione agevolata)	Agenzia ENTRATE	€ 1.572,00	€ 1.572,00	100
MANCO	Chirografo	personale e comune (FIRE e IFIS)	€ 134.639,12	€ 33.891,18	24,88

## CORREDO DOCUMENTALE

L'articolo 67 CCI comma 2 richiede che la domanda venga corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

L'intero corredo è presente allegato alla relazione del Gestore

## LA PROPOSTA



Con le somme messe a disposizione, i debitori si propongono di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili e privilegiati e propongono una soddisfazione parziale dei crediti chirografari al 24.88% . Si precisa che con riferimento ai crediti vantati dall’Agenzia Entrate riscossione si propone l’integrale soddisfacimento sulla base della rateizzazione già in essere che sino ad oggi è stata correttamente adempiuta.

**RIEPILOGO proposta aggiornata**

	TUCCI	residuo	% di soddisfo	MANCO	residuo	% di soddisfo
<b>ATTIVO</b>	<b>€ 26.622,00</b>		100%	<b>€ 42.372,00</b>		100%
OCC	€ 2.975,28	€ 23.646,72	100%	€ 2.959,85	€ 39.412,15	100%
Fondo spese	€ 501,30	€ 23.145,42	100%	€ 498,70	€ 38.913,45	100%
Advisor	€ 3.468,26	€ 19.677,16	100%	€ 3.450,27	€ 35.463,18	100%
Ag. Entrate	€ 2.622,22	€ 17.054,94	100%	€ 1.572,00	€ 33.891,18	100%
chirografi	€ 17.054,94		12,45%	€ 33.891,18		24,88%

All’esposizione descritta si aggiungono:

- spese e compensi legale ricorrente da prevedere in privilegio ex art 2751 bis n 2 c.c.
- spese e compensi OCC

che parte ricorrente così conteggia e rettifica in accordo con provvedimento giudiziale

**CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC**

Sono state inserite in prededuzione le competenze dovute a favore dell'OCC per le attività svolte e da svolgere in costanza di procedura per € 5.923,13 quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento.

TUCCI Alberto	€ 2.975,28
MANCO Elvira	€ 2.959,85
TUCCI-MANCO	€ 5.935,13

**CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC**

Sono stati previsti ed appostati complessivi € 1.000,00 al fine di affrontare i costi amministrativi e le spese bancarie di tenuta conto che si presenteranno in corso di procedura e per la durata del piano

TUCCI Alberto	€ 501,30
MANCO Elvira	€ 498,70
TUCCI-MANCO	€ 1.000,00

CREDITO dell'avv. Giuseppe Natarella (Advisor) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc che vanta un credito complessivo di € 6.918,53 (comprensivo di spese generali 15% iva e cap come per legge) così ripartito

TUCCI Alberto	€ 3.468,26
MANCO Elvira	€ 3.450,27
TUCCI-MANCO	€ 6.918,53

Le competenze dell'OCC e dell'advisor avv. Giuseppe Natarella sono state inserite in proporzione dell'entità del debito complessivo imputato alla massa.

**SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'**

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi dell’articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Sotto il profilo soggettivo:

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e l'OCC, come richiesto dal medesimo articolo, ha indicato che

Banca Pop. P&B II mutuo capitale € 195.000 anno 2007

SANTANDER I Finanziamento con delega anno 2010

SANTANDER II Finanziamento con delega anno 2011

hanno erogato i finanziamenti senza un'attenta analisi della posizione dei richiedenti. E' risultato al professionista evidente che non è stata condotta, con la dovuta diligenza, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore per verificare l'effettiva capacità prospettica, di adempimento agli obblighi del contratto di credito.

Ne conseguono gli effetti di cui all'articolo 69 CCI comma 2 secondo il quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i

principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

### **Sulle misure protettive**

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII le seguenti misure protettive:

- il divieto di azioni esecutive sul patrimonio ed i redditi della proponente e ogni altro provvedimento ritenuto adeguato al fine di conservare la integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

La presenza finanziamento con cessione di quinto comporta la sospensione anche dei pagamenti ad esso esecutivi dovendo garantirsi la par condicio creditorum.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

#### **PQM**

- sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;
- sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

#### **DISPONE**

il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della proponente

#### **PQM**

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto da TUCCI Alberto (C.F.: TCCLRT60E03E435P) e MANCO Elvira (c.f. MNCLVR64B52F839V ) ammissibile,

#### **DISPONE**

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi ai ricorrenti per tramite del legale depositario del ricorso e al professionista nominato dal gestore della crisi avv. BUCCO

Lanciano 10/01/2025

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Chiara D'Alfonso